COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

5.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIAGGI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 51

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatori VALSECCHI PASQUALE e TORELLI: Modifica all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riguardante il fondo previdenziale degli spedizionieri doganali (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (576) 51

PRESIDENTE 51, 53, 54, 55, 56, 58

ALINI 54

BIANCHI FORTUNATO 56

GRAMEGNA 53

GUNNELLA 56

MANCINI VINCENZO, *Relatore* . . . 51, 56, 58

POLOTTI 55

PUCCI DI BARSENTO 54, 58

SULOTTO 55

TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 57, 58

La seduta comincia alle 9,45.

BIANCHI FORTUNATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta, senza voto deliberativo, il deputato Granzotto.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale e Torelli: Modifica all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riguardante il fondo previdenziale degli spedizionieri doganali *(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato)* (576).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata dalla X Commissione permanente del Senato, di iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale e Torelli: « Modifica all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riguardante il fondo previdenziale degli spedizionieri doganali », per la quale la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Il Relatore, onorevole Mancini Vincenzo, ha facoltà di svolgere la relazione.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge sulla quale è mio compito riferire alla Commissione, mira a modificare l'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, la quale

legge ha concesso il riconoscimento giuridico alla professione di spedizioniere doganale, specificandone l'attività, istituendo gli albi professionali e stabilendo un trattamento previdenziale.

È appunto attraverso l'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, che viene costituito un fondo, avente carattere previdenziale, alimentato dai contributi degli spedizionieri iscritti per importi variabili e determinati annualmente sia in rapporto al fabbisogno del fondo, sia in relazione al numero ed all'importanza delle operazioni compiute dai singoli spedizionieri.

L'articolo unico della proposta di legge al nostro esame – già approvata in sede deliberante dalla X Commissione permanente del Senato, nella seduta del 9 ottobre 1968 modifica l'articolo 15 della legge n. 1612 del 1960, con l'aggiunta delle parole « e assistenziale » alla espressione « avente carattere previdenziale ».

Tale modifica si è resa necessaria al fine di estendere agli spedizionieri doganali, oltre al trattamento pensionistico, anche la copertura dell'assistenza in caso di malattia. Tale assistenza poteva ritenersi già assicurata implicitamente attraverso l'articolo 15 della legge del 1960, perché quando viene sancita la costituzione di un fondo avente carattere previdenziale, evidentemente non può ritenersi esclusa l'assistenza in caso di malattia.

Sta di fatto, però, che, in sede di emanazione delle norme regolamentari e di attuazione da parte di organi ministeriali, fu data una interpretazione restrittiva al termine « previdenziale », limitandone la portata esclusivamente in direzione del trattamento pensionistico.

L'articolo unico della proposta di legge al nostro esame, con l'aggiunta dell'aggettivo « assistenziale » a quello originario « previdenziale », mira ad eliminare appunto le conseguenze di tale interpretazione restrittiva e chiaramente estende la tutela anche per l'assistenza in caso di malattia.

Il fondo allarga così i suoi compiti, sempre, però, attraverso la contribuzione da parte degli spedizionieri iscritti, e senza alcun onere a carico dello Stato. È questo il motivo particolare per cui da parte della V Commissione vi è stato un parere favorevole, senza alcuna osservazione.

Nel corso della discussione al Senato è stato inoltre aggiunto un comma, proposto dal Governo e approvato da quella Commissione.

Tale comma aggiuntivo stabilisce che l'assistenza sanitaria dev'essere prestata da uno degli enti di diritto pubblico che già operano nel settore dell'assistenza di malattia. È previsto, al riguardo, che il fondo – originariamente di previdenza, ed ora di previdenza e di assistenza – stipuli la relativa convenzione, alla quale è espressamente autorizzato dalla legge, dopo che la convenzione stessa sia stata deliberata dal Consiglio di amministrazione del fondo ed approvata dai ministeri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.

Questa la portata della proposta di legge. Il giudizio intorno ad essa è positivo, non solo perché essa mira a correggere quella interpretazione restrittiva di cui innanzi ho fatto cenno, ma soprattutto perché tale obiettivo raggiunge – e questo è il dato che particolarmente vado a sottolineare – garantendo agli spedizionieri doganali l'assistenza in caso di malattia senza far ricorso alla costituzione di altro ente autonomo che si aggiunga a quelli, assai numerosi, già esistenti nel settore. Sotto questo aspetto, si evita quindi l'ulteriore moltiplicarsi di enti, con la conseguente frammentarietà degli interventi.

L'ultimo comma della proposta di legge al nostro esame prevede entro il termine di sei mesi l'emanazione di norme regolamentari che dovranno essere approvate con la procedura fissata dall'articolo 16 della stessa legge n. 1612, e cioè attraverso un decreto congiunto del ministro delle finanze e del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

A questo punto, una osservazione che mi pare doverosa: da parte mia non si contesta l'opportunità che norme specifiche e tecniche di attuazione di provvedimenti legislativi siano demandate ad appositi regolamenti (anche se vien fatto di osservare che talvolta attraverso le norme regolamentari si estende in via di fatto l'obiettivo che dovrebbe essere esclusivamente quello di assicurare la pratica applicazione della norma legislativa, fino a far sorgere fondati dubbi circa la legittimità di taluni regolamenti che apportano sostanziali modificazioni che nella legge non sono previste neppure come accenno o generica indicazione). Ed è quanto mi pare sia avvenuto in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, che, all'articolo 16, rinviava al regolamento da approvarsi di concerto dal Ministero delle finanze e da quello del lavoro e della previdenza sociale, le norme per l'applicazione. Quelle norme regolamentari furono emanate con il decreto ministeriale 10 marzo 1964, anche se con il notevole ritardo di quattro anni rispetto al termine, certo non perentorio, di sei mesi indicato dalla legge.

Con queste norme, oltre a stabilire allargamenti di compiti, di attribuzioni e di com-

petenze nei confronti dei consigli compartimentali e dei consigli nazonali, si è provveduto anche a stabilire l'entità e le modalità della applicazione e del versamento dei contributi attraverso delle marche che gli spedizionieri debbono applicare sulle dichiarazioni doganali e sui manifesti di merce ricevuta, oltre che attraverso un contributo integrativo che annualmente viene posto a carico dei singoli spedizionieri, in relazione al fabbisogno del fondo e, così come dice la legge, in relazione alla quantità e alla importanza delle operazioni compiute dai singoli spedizionieri.

In queste norme regolamentari prese vita però un altro organismo che nella legge non era previsto. Parlo del consiglio di amministrazione attraverso un contributo integrativo che annualmente viene posto a carico dei singoli spedizionieri, in relazione al fabbisogno del fondo e, così come dice la legge, in relazione alla quantità e alla importanza delle operazioni compiute dai singoli spedizionieri.

In queste norme regolamentari prese vita però un altro organismo che nella legge non era previsto. Parlo del consiglio di amministrazione del fondo. Sarebbe stato opportuno che tale consiglio di amministrazione avesse preso vita attraverso la legge e non attraverso il regolamento che doveva segnare soltanto l'attuazione e l'applicazione della legge: ciò anche tenendo conto che dalla legge era già stata prevista l'istituzione di organismi competenti al riguardo e cioè i consigli compartimentali e i consigli nazionali.

In riferimento ai consigli nazionali preciso che all'articolo 13 della legge era fissata la composizione, mentre all'articolo 14 erano riportati i compiti e le funzioni.

Ho rilevato ciò solo per formulare la raccomandazione che attraverso le norme regolamentari che dovranno approvarsi - ed è auspicabile che ciò avvenga nel rispetto dei termini - ci si limiti a dettare i criteri, le modalità per l'applicazione della legge e non si facciano spuntare altri consigli di amministrazione, salvo poi a consacrarli in future norme legislative, come è avvenuto per quello nato dal regolamento approvato per l'applicazione della legge ,di cui la presente proposta di legge segna la modifica limitatamente alla parte sancita dall'articolo 15.

Le norme regolamentari del 1964 fecero prendere vita a questo consiglio di amministrazione, che oggi ricompare in questo articolo di legge di modifica, venendo così in qualche modo ad avere legittimazione giuridica.

Non ritengo che queste osservazioni finali siano state superflue, anche se attengono ad un fatto di procedura e correttezza legislativa e regolamentare, fermo restando il giudizio espresso in termini positivi sulla portata della proposta di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Mancini.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GRAMEGNA. Signor Presidente, desidero ribadire che, in linea di principio, noi ci siamo sempre battuti, e continueremo a batterci, per garantire a tutti i lavoratori - dipendenti e autonomi - una copertura dignitosa, per quanto riguarda i problemi previdenziali ed assistenziali. D'altra parte, la nostra battaglia per l'istituzione del servizio sanitario nazionale e la lotta in corso per la riforma del sistema di pensionamento ne sono la dimostrazione.

Il provvedimento che è oggi all'esame della Commissione, a nostro modo di vedere, si presenta sulla vecchia linea, nel senso che non affronta i problemi di fondo che sono alla base della legislazione sociale italiana. Si sfugge, infatti, al problema vero, e che non è avvertito solo dalla mia, ma da tutte le parti politiche presenti in Parlamento, ed anche da alcuni organismi ed istituti che operano in questo campo nel nostro Paese. Lo stesso INAM, per esempio, riconosce ormai la necessità di arrivare alla definizione di un provvedimento che garantisca l'istituzione di un servizio sanitario nazionale. Invece con questo provvedimento, oggi in esame, si segue una linea parziale e categoriale: attraverso questa strada si continua a creare una vera foresta di leggi e leggine in materia di previdenza sociale, in materia di assistenza di malattia ai lavoratori, dalla quale è difficile, quasi sempre, ricavare gli elementi necessari ad una chiara visione delle prestazioni dovute.

Ci meraviglia anche un altro fatto. Nel secondo comma dell'articolo unico si parla di una convenzione, che dovrebbe essere stipulata. Io non voglio ritornare sugli argomenti già trattati dal relatore circa le decisioni che vengono adottate al di fuori delle leggi, con regolamenti che allargano o restringono determinati diritti, magari previsti dalle leggi. Né voglio tornare a ripetere che si crea una moltiplicazione di enti e sottoenti, con le conseguenze immaginabili, anche sul piano dell'economia delle gestioni.

Ma voglio dire che quello che meraviglia è il fatto che gli oneri di questa assistenza siano tutti a carico dei lavoratori interessati, a

differenza delle altre categorie, per le quali esiste un certo intervento a carico della collettività.

Comunque non voglio fare di questa una questione di ordine generale, né voglio particolarmente insistere su questo argomento, o sul nostro desiderio di arrivare a definire un sistema sanitario naizonale, attraverso una riforma del sistema previdenziale. Giacché quello in esame è un provvedimento che, in fondo, ne ricalca uno precedente, ed allarga un diritto di questi lavoratori, noi riteniamo che – pur con tutte le riserve e le osservazioni da me fatte – esso possa essere approvato.

PUCCI DI BARSENTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo del parere che il provvedimento oggi al nostro esame sia utile, specialmente perché riguarda una categoria che in Italia, in questi ultimi tempi, sta assumendo un'ampiezza numerica sempre maggiore.

Tuttavia io vorrei rilevare, personalmente, che mentre si continua a parlare del desiderio di arrivare ad un sistema completo di sicurezza sociale, si ignora, secondo me, un metodo che sarebbe molto utile: arrivare a individuare quali sono le grandi direttive da seguire per arrivare ad una riforma del genere, direttive che poi potrebbero essere estese nei provvedimenti settoriali.

Il collega Gramegna ha lamentato la sperequazione del sistema contributivo di questa e di altre categorie. La questione non è limitata semplicemente a questo caso: è una questione di indirizzo generale. Quella degli spedizionieri è una categoria di lavoratori autonomi, in un certo senso. Ora, poiché, in un'economia moderna, le categorie si differenziano per la loro fisionomia in maniera piuttosto rilevante, se noi potessimo dettare dei princìpi generali sarebbe molto più facile anche legiferare settorialmente, in maniera da poter gettare le basi di un sistema generalizzato e coerente.

La legge oggi in discussione manca, io credo, di questo criterio orientativo, e quindi crea un'altra difficoltà a quella formulazione generale che non possiamo dimenticare dev'essere attuata nel nostro, come in altri paesi.

Del resto, nelle trattative attuali sulle pensioni tra Governo e sindacati, vediamo che cominciano ad essere prospettati quei criteri che noi abbiamo più volte ricordato in questa Commissione. Mi riferisco, per esempio, al criterio che i nullatenenti ottengano un minimo di pensione; cosa che avevo prospettato in una mia proposta di legge, che venne in parte ignorata, e che in fondo si rifaceva ad un criterio generale di sicurezza sociale, basato sulla considerazione che in uno Stato moderno non si possano ignorare dei cittadini mentre ad altri si danno delle previdenze, magari di un tipo quasi completo, o comunque assai buono.

Nel dichiarare il voto favorevole del mio gruppo, quindi, mi permetto di far rilevare queste obiezioni, richiamando su di esse l'attenzione della Presidenza e del Governo.

PRESIDENTE. Se i colleghi permettono, vorrei qui far presente delle sollecitazioni che mi sono pervenute dalle categorie interessate, che mi hanno avvicinato appunto a tal fine.

Gli interessati dicono che la proposta di legge originariamente presentata dai senatori Valsecchi e Torelli lasciava loro la massima libertà di organizzare il servizio sanitario nella maniera che avessero ritenuto più opportuna, sia avvalendosi di enti che già svolgono questa funzione, sia organizzando *ex novo* un loro servizio sanitario, stipulando convenzioni con medici, e così via.

Ora, questo punto è stato modificato su proposta del Governo, che ha appunto fatto inserire un secondo comma, in cui è precisato espressamente che l'assistenza sanitaria deve essere affidata, mediante convenzione, ad un ente pubblico che svolga già tali funzioni.

Il relatore ha tenuto presente questo aspetto e lo ha considerato come un criterio di fondo, che serve a dare un orientamento secondo i criteri che si vogliono seguire per la struttura della futura organizzazione assistenziale e previdenziale del nostro paese.

Gli interessati fanno presente, però, che moltissime categorie di professionisti (ragionieri, architetti, avvocati, eccetera) hanno la possibilità di scegliere, se organizzare autonomamente l'assistenza sanitaria o se avvalersi di istituzioni esistenti, e chiedono che sia inserito un « anche » per consentire una facoltà di scelta.

Ho voluto informare di ciò la Commissione per il caso che questo aspetto della questione possa interessare, adempiendo così ad un onere che incombe sul Presidente. quando gli interessati gli si rivolgono affinché certi loro problemi siano tenuti presente, ma senza con ciò voler prendere posizione sul merito della questione stessa.

ALINI. Signor Presidente, dirò subito che il mio gruppo voterà a favore del provvedimento anche in coerenza con la posizione assunta al Senato, ferme restando naturalmente le riserve che sono state anticipate da parte

di alcuni colleghi. Noi ci battiamo affinché si attui un fondo unico del sistema pensionistico nonché per la costruzione di un servizio nazionale inquadrato in un sistema di sicurezza sociale. Oggi, però, noi introduciamo un provvedimento parziale che provoca uno sbriciolamento di tutta la materia. Le nostre riserve derivano praticamente da tutto questo.

Questo dovrebbe essere l'ultimo provvedimento che noi variamo almeno al livello settoriale, in quanto mi sembra che la strada sia diametralmente opposta.

Comunque, ferme restando le nostre riserve, noi daremo voto favorevole alla proposta in esame.

SULOTTO. Signor Presidente, devo confessare che mi trovo in un certo imbarazzo e ritengo che questo mio imbarazzo lo provino anche tutti i componenti della nostra Commissione. Esso deriva dal fatto che mentre stiamo discutendo questo problema, che ha evidentemente una certa importanza per la categoria interessata, nel paese è in corso uno sciopero generale su un problema di fondo che interessa direttamente la Commissione e che in relazione a posizioni e responsabilità dovute alla maggioranza governativa, noi siamo assenti nei confronti di questa grande battaglia. Direi, che noi, in prima persona, siamo costretti a conoscere le notizie che riguardano il problema pensionistico, circa le posizioni del Governo e circa il punto delle trattative, dalla stampa.

Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su questo punto affinché la Commissione lavoro possa partecipare come è suo preciso dovere alla soluzione di questa grossa questione.

PRESIDENTE. Onorevole Sulotto, era mia intenzione affrontare questo argomento all'inizio della seduta in sede referente.

SULOTTO. Grazie, signor Presidente, mi riservo allora di fare alcune dichiarazioni in seguito.

Per quanto concerne la proposta in esame, devo precisare che ho qualche dubbio sull'inserimento della parola « anche »; ciò perché noi stiamo già commettendo un errore dal punto di vista del principio in quanto aumentiamo la proliferazione di questi enti grandi o piccoli che siano. Quindi se andiamo addirittura sul terreno della accettazione di una soluzione di tipo privatistico veramente siamo al di fuori di quell'orientamento che si dovrebbe seguire.

PUCCI DI BARSENTO. Signor Presidente, vorrei riprendere dalle ultime battute del collega Sulotto e cioè sulla opportunità o meno dell'inserimento della parola « anche ». In linea di massima, sembrerebbe opportuno non continuare a varare dei provvedimenti di tipo settoriale, ma d'altra parte vorrei ricordare quanto ho detto pochi minuti fa. Questa categoria ha una sua particolare fisionomia che si avvicina a quella delle categorie che sono state citate, ciò è quelle dei liberi professionisti.

Evidentemente dietro la richiesta della categoria si cela una sfiducia nel sistema attuale ed un desiderio di organizzare il proprio servizio sanitario in un modo efficiente. Vorrei far notare che in questa Commissione abbiamo spesso lamentato le deficienze dell'assistenza sanitaria e che il servizio sanitario nazionale che noi tutti auspichiamo dovrebbe essere invece estremamente efficiente. Se andiamo a guardare quello che è lo svolgersi del servizio stesso, dobbiamo concludere obiettivamente, che i servizi sanitari organizzati settorialmente, privatisticamente come ha detto il collega Sulotto, spesso, anzi direi nella loro quasi totalità, funzionano meglio che il sistema generale. Che questa categoria chieda un servizio più funzionale ed affidato ai suoi iscritti corrisponde a due esigenze: una concernente un migliore servizio e l'altra riguardante l'amministrazione del servizio stesso da parte di coloro che contribuiscono al costo dello stesso.

È questa una esigenza che da parte comunista è stata sempre sollecitata, quando si è chiesto che i lavoratori dovevano avere la possibilità di amministrare i fondi che versavano.

Vorrei fare un'altra considerazione che ritengo obiettiva: se noi siamo interessati a che venga stabilito un sistema sanitario nazionale e che questo sistema sia funzionante, dovremmo volere che i sistemi vigenti siano il più possibile funzionanti e che il nuovo sistema si ispiri a questa funzionalità.

Perciò, per la mia parte, credo di poter dire che accoglieremo con favore questa richiesta degli spedizionieri.

POLOTTI. Io vorrei soltanto richiamare l'attenzione della Commissione su un certo punto.

Il problema del servizio sanitario nazionale è assai importante; però capisco la richiesta degli spedizionieri i quali, avendo già un fondo autonomo che provvede alla previdenza, ne chiedono l'estensione all'assistenza malattia. Anche se non credo che la proliferazio-

ne degli enti possa raggiungere un determinato obiettivo, sono però convinto che la gestione da parte dei lavoratori di quelle che sono le forme assistenziali sia senz'altro molto più efficiente, più attiva e più incisiva.

Esprimo quindi parere favorevole sul provvedimento in esame, in quanto esso prevede un completamento di una struttura, analogamente a quanto già avviene per altre categorie, anche se, come ripeto, non credo che attraverso questa continua proliferazione di enti si possa raggiungere alcun obiettivo, anche dal punto di vista del risparmio amministrativo, soprattutto agli effetti delle possibilità degli strumenti.

Ritengo, anzi, che la modifica apportata al Senato, secondo la quale si chiede la stipulazione di una convenzione con enti già esistenti, abbia proprio questo scopo, di non continuare con la moltiplicazione delle iniziative, con il risultato che vi sono enti senza strutture ed altri che, viceversa, hanno strutture ma non hanno un sufficiente numero di assistiti, con conseguente sperpero e inadeguatezza dell'assistenza.

Approvo quindi il provvedimento in esame, nell'interesse specifico della categoria, ma non perché creda che sia questo il metodo per risolvere i problemi della sicurezza e dell'assistenza malattia dei lavoratori.

BIANCHI FORTUNATO. Anche da parte mia, signor Presidente, onorevoli colleghi, giunge l'adesione alla proposta di legge al nostro esame, che di fatto viene a ricalcare le orme di provvedimenti già approvati per altre categorie, che nella passata legislatura abbiamo ammesso a questo particolare sistema per l'assistenza sanitaria attraverso convenzioni da stipulare con gli enti di diritto pubblico previsti per l'assistenza sanitaria nel nostro paese.

Anch'io, tuttavia, formulo un voto, che non è di diniego alla proposta di legge, ma che vuole significare la volontà da parte del Parlamento di coordinare tutte queste iniziative di ordine sociale per inserirle in un sistema globale ed uniforme, ammettendo, eventualmente, delle possibilità di integrazione al sistema di base, anziché la sostituzione di esso.

Questa dichiarazione valga sia per quanto si riferisce all'assistenza sanitaria, sia per quanto si riferisce al sistema previdenziale, sotto l'aspetto pensionistico. Quello che io ho fatto è un voto che, ovviamente, si inquadra nella volontà politica generale, espressa ormai da tutte le parti politiche della nostra Commissione e del Parlamento italiano. È una volontà che noi dovremo veramente realizzare con una certa gradualità ed un certo senso di responsabilità.

Nel caso specifico degli spedizionieri doganali – per i quali esiste l'albo professionale, come è previsto per i geometri, per i dottori commercialisti, per i ragionieri, per gli avvocati, e così via – noi non possiamo non ammettere al sistema anche questa categoria di lavoratori.

Detto questo, signor Presidente, esprimo il voto favorevole da parte mia ed anche, ritengo, del mio gruppo.

GUNNELLA. Signor Presidente, intorno a questo disegno di legge, sul quale esprimo parere favorevole, vorrei fare presenti alcune perplessità, che sono state anche evidenziate dai colleghi che mi hanno preceduto.

Il nostro voto favorevole si giustifica per l'opportunità di una perequazione di questa a tutte le altre attività professionali, sotto tutti gli aspetti.

D'altra parte, una serie di provvedimenti così frammentari indubbiamente non contribuisce a dare al nostro ordinamento, nel campo dell'assistenza sanitaria, le funzionalità massime con il minimo costo.

Ritengo, quindi, che si debba rivedere tutto il problema dell'assistenza sanitaria per tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, in modo tale da parte formulare un giudizio di ordine legislativo che si inquadri nella realtà della società moderna.

Con queste osservazioni, quindi, dichiaro che il mio gruppo voterà a favore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, e do la parola, per le repliche, al Relatore ed al rappresentante del Governo.

MANCINI VINCENZO, *Relatore.* Ringrazio i colleghi intervenuti nella discussione, perché ho visto che, in generale, a parte alcune riserve e raccomandazioni che sono state espresse, vi è stato un voto favorevole unanime.

La questione relativa all'istituzione del servizio sanitario nazionale – prevista, del resto, dal programma di sviluppo – è stata già sollevata in sede di discussione al Senato. Anche in quella sede furono fatte le stesse osservazioni e raccomandazioni; non è stato quindi inopportuno che nella nostra Commissione si siano sollevate queste specifiche osservazioni.

Si è detto che il provvedimento oggi in esame ha un carattere frammentario, settoriale; ma probabilmente è sfuggito ai colleghi una considerazione di fondo, e cioè che

la frammentarietà e la settorialità non è tanto di questa proposta di legge, quanto della legge del 1960, che istituì un fondo previdenziale. Nella mente del legislatore di allora vi era il proposito di garantire una copertura previdenziale; e il termine « previdenziale » era usato in un'accezione di carattere generale. Nelle norme interpretative, invece, si manifestò un principio restrittivo. Oggi, con il provvedimento in esame, si viene a correggere esclusivamente questo aspetto di carattere restrittivo, aggiungendo nel testo della legge del 1960 la parola « assistenziale » per prevedere anche la copertura in caso di malattia.

Oggi, quindi, noi non istituiamo un qualcosa di nuovo, in contraddizione con quanto è previsto dal piano di sviluppo per quanto riguarda il servizio sanitario nazionale. Noi ci limitiamo ad affermare che alla categoria degli spedizionieri, come già previsto nella legge del 1960, noi assicuriamo un trattamento, che, specifichiamo, dev'essere previdenziale ed assistenziale, in modo che questi lavoratori non rimangano sprovvisti di tutela anche in caso di malattia.

Non ritengo però che attraverso un malinteso senso di voler assicurare un'autonomia alla categoria si possa giovare alla efficienza del sistema, perché attraverso il pullulare di altri enti ed attraverso la frammentarietà degli interventi si provoca solo ulteriore caos e confusione; personalmente, quindi, sono dell'avviso che molto opportunamente la X Commissione del Senato ha accolto quell'emendamento aggiuntivo del Governo, che prevede la prestazione di questa assistenza malattia attraverso uno di quegli enti che operano nel settore, con una convenzione che la categoria potrà stipulare con le approvazioni previste da parte degli organi ministeriali esercitanti la vigilanza in questo campo.

Ferma restando questa osservazione di fondo — che certamente attraverso un'autonomia non si avrebbe un'assistenza più efficiente, in quanto, avvalendosi dell'attività di questi enti che già operano nel settore, c'è la possibilità di utilizzare l'esperienza degli enti stessi, nonché la possibilità di scegliere quello che meglio risponda all'esigenze di una assistenza sanitaria la più completa e la più efficiente possibile – dobbiamo considerare che l'autonomia di gestione, che viene richiesta dalla categoria interessata, e di cui si è fatto portavoce il Presidente, è già stata realizzata. Infatti, nella gestione del fondo, noi abbiamo che è la stessa categoria ad amministrare i contributi che vengono versati e prendere le decisioni inerenti.

Pertanto, concludo associandomi alle sollecitazioni di carattere generale per le quali il Governo, anche al Senato, ebbe ad assicurare che quanto previsto dal programma economico di sviluppo per il servizio sanitario nazionale, non vada ulteriormente dilazionato senza una fissazione di termine che dia a noi la possibilità di vedere finalmente risolto il problema. Ma sono anche dell'avviso che si debba correggere quel provvedimento del 1960, approvando questa proposta di legge che mira a dare una interpretazione meno restrittiva.

TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, mi associo alle considerazioni che sono state fatte in questo dibattito ed ai chiarimenti che sono stati forniti dall'onorevole relatore. Giustamente è stato ricordato lo scopo di questa iniziativa che è quello di correggere una interpretazione restrittiva che era stata data a suo tempo dagli organi ministeriali.

Al Senato, i senatori che sono intervenuti nel dibattito (Di Prisco, Brambilla, Varaldo, eccetera) nella X Commissione si sono dichiarati favorevoli al provvedimento, ma hanno presentato quelle riserve che anche in questa sede sono venute alla nostra attenzione. Debbo però precisare che l'emendamento che il Governo ha presentato al Senato aveva, appunto, come scopo, proprio quello di evitare una iniziativa ed un indirizzo che fossero in contrasto con le direttive del programma di sviluppo economico. Anche in questa sede, così come è stato già fatto al Senato, il Governo non può non condividere l'auspicio di una pronta realizzazione del servizio sanitario nazionale.

Per quanto concerne l'emendamento che è stato accennato da alcuni colleghi per quanto riguarda l'inserimento della parola « anche », desidero far presente che questa modifica oltre a comportare il rinvio al Senato del provvedimento, potrebbe metterci su di una strada che può essere vista in contrasto con gli indirizzi del programma economico di sviluppo.

Capisco le considerazioni che sono state fatte dall'onorevole Pucci; infatti, anche la categoria interessata si appella all'articolo 38 della Costituzione dove è recepito il principio che l'assistenza privata è libera. Però se noi andiamo a spostare il punto approvato dal Senato che ha voluto stabilire che l'erogazione delle prestazioni sanitarie possa avvenire mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici, non so quanto la cosa possa convenire.

Mi auguro che la categoria interpreti nella giusta maniera lo spirito del nostro comportamento e faccio mie le considerazioni espresse per l'istituzione del servizio sanitario nazionale che interessa tutta la comunità.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo unico.

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è modificato come segue:

« È costituito un fondo avente carattere previdenziale e assistenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai contributi che ciascuno di essi è tenuto a versare, determinato annualmente in relazione al fabbisogno del fondo e al numero e all'importanza delle operazioni di ciascuno degli iscritti.

Il servizio di assistenza sanitaria è prestato da uno degli enti di diritto pubblico che provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale il fondo di previdenza e di assistenza a favore degli spedizionieri doganali è autorizzato a stipulare la relativa convenzione, che dovrà essere deliberata dal Consiglio d'amministrazione del fondo e sottoposta all'approvazione dei Ministeri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale ».

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere approvate le norme regolamentari con la procedura prevista dall'articolo 16 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612.

PUCCI DI BARSENTO. Signor Presidente, ritengo opportuno insistere nel suggerimento di una maggiore libertà nell'organizzazione di questa assistenza sanitaria, che mi sembra suffragato da un motivo molto importante: la categoria precisa infatti che da uno studio preliminare è risultato più favorevole per la categoria stessa la stipulazione di convenzioni con enti assicurativi privati che potrebbero fornire l'assistenza sanitaria in modo più elevato e a costi inferiori. Ora, siccome questo fondo non riceve altro che i contributi che vengono versati dagli iscritti, è evidente che bisogna assolutamente favorire il criterio della economicità; ritengo quindi opportuno accettare come ho detto il loro suggerimento. Mi permetto quindi di presentare un emendamento: al terzo comma dopo la parola « sanitaria » sostituire le parole « è prestato » con le parole « può anche essere prestato ».

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Signor Presidente, nel corso della mia relazione e della replica ho già espresso il mio parere contrario. Ho apprezzato l'emendamento proposto dal Governo al Senato e ne ho capiti gli scopi. È proprio nel momento in cui affermiamo di non dover procedere frammentariamente, settoriamente, per non contribuire all'effettiva proliferazione degli organismi che già operano nel settore, sotto il malinteso proposito di garantire l'autonomia di una categoria, noi finiamo per operare il senso inverso rispetto a quanto precedentemente avevamo affermato: che il sistema dev'essere strutturato secondo quanto previsto da particolari disposizioni, riguardanti appunto il sistema sanitario nazionale.

Io esprimo quindi il mio parere contrario, e sono dell'avviso che il provvedimento debba rimanere nella formulazione con la quale è giunto al nostro esame.

TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io mi associo alle considerazioni fatte dal relatore.

Ad ogni modo, se eventualmente la Commissione volesse prendere in considerazione questa proposta di modifica, che riporterebbe il provvedimento al Senato, io proporrei un rinvio, per esaminare la questione con gli uffici, in maniera da non ritardare l'*iter* della legge.

Dico questo in quanto mi associo, come ho detto, alle considerazioni fatte dal relatore, ed anche a quelle fatte dal rappresentante del Governo al Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole rappresentante del Governo, dunque, non avrebbe difficoltà circa un rinvio, per approfondire certi aspetti tecnici della questione.

PUCCI di BARSENTO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di questa soluzione, che mi sembra più equa.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la votazione del testo e degli emendamenti è rinviata ad altra seduta. È forse bene, d'altra parte, che su questo aspetto del problema si possa un po' a meditare.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO